Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 101

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 3 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 ottobre 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 154.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANTONIOLI Edmondo Mario fu Ilario e fu Ricci Rumenia, nato a Roma nel 1922, partigiano combattente. — Valoroso ed intrepido giovane arditamente lottava contro gli oppressori di ogni libertà. Animatore e trascinatore dei suoi partigiani sapeva guidarli alle più eroiche imprese infliggendo al nemico gravissime perdite di uomini e materiale. Alla testa di un piccolo gruppo di arditi attaccava di sorpresa un posto di blocco stradale tedesco e, dopo aver catturato l'intero presidio ed alcuni autocarri, occupava e manteneva il possesso di un ponte sul Taro. In fatti d'arme diversi mai ha esitato innanzi ai pericoli e, con audacia senza pari, attaccava a colpi di bombe a mano un carro armato nemico danneggiandolo gravemente; scompigliava e ritardava con intensa azione di fuoco di sorpresa la marcia di due battaglioni; assaltava interi presidi nazifascisti decimandoli, catturandoli e mantenendo il possesso delle posizioni occupate. Generosa figura di partigiano che ha scritto col suo valore pagine di eroismo nella lotta di liberazione. — **Zona di Parma - marzo 1944-aprile 1945.**

(983)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1949, n. 162.
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 26 marzo 1949, n. 163.
Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 marzo 1949, n. 164.
Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari, è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del

personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.

A modifica di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Grassi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 23 aprile 1949, n. 165.

Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita:

a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

b) lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa fito-sanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;

g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

h) lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

Art. 2.

Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria nonchè degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 780 milioni.

Art. 3.

Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè dell'Isola d'Elba, le seguenti somme:

a) lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;

b) lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;

d) lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 180 milioni, per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca;

f) lire 150 milioni, per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

Art. 4.

Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa:

a) di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;

b) di lire 100 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

c) di lire 900 milioni, per contributi, in misura non superiore al 40 % della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, specialmente a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

d) di lire 1.000 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al successivo art. 9;

e) di lire 1.700 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonificamento e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti a enti pubblici e a cooperative di contadini;

f) di lire 800 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli.

I concessionari dei contributi di cui alla lettera *c*), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

Art. 5.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori, di cui agli articoli 1 e 9 dello stesso decreto estesa ad altre regioni e territori con l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, viene estesa a tutto il territorio della Repubblica.

Agli atti notarili di compra vendita di terreni stipulati dalla detta Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1640.

Gli atti, i certificati e i documenti da prodursi dagli interessati per l'acquisto dei terreni della predetta Cassa sono rilasciati in carta libera.

Per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa è autorizzata la spesa di lire due miliardi, dei quali uno destinato alle operazioni dei territori compresi nell'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare, sui fondi di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento per le operazioni da compiersi nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della presente legge e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni di lire, al tasso del 5 per cento.

Dette anticipazioni saranno accordate in relazione alle operazioni di credito per opere di bonifica e di miglioramento fondiario compiute dagli Istituti predetti, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, nelle regioni e nei territori sopra indicati.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui ai comma precedenti.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di un miliardo e 500 milioni di lire, che con decreto del Ministro per il tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949.

I fondi derivanti dal rimborso delle anticipazioni previste dal primo comma saranno permanentemente destinati al credito agrario di miglioramento di cui al presente articolo.

Art. 7.

Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'art. 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais ibridi di provenienza americana.

Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero della agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle provincie maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati dal Ministero stesso. La spesa per tali contributi farà carico alla somma indicata nel comma precedente.

Al pagamento dei contributi di cui al precedente comma si provvede a mezzo di apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organi provinciali e compartimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici della agricoltura in liquidazione, nonchè dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei dipendenti Uffici provinciali e comunali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral).

Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruenti come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennità carovita, premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilità, superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro.

Nulla è innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza.

La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura della azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti e il macchinario di cui all'art. 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera *a*) del comma precedente è giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni nel qual caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37.

Art. 11.

Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, secondo le necessità di cassa, agli Ispettorati compartimentali, che ne dispongono l'erogazione mediante ordinativi sottoposti a controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto-legge 14 giugno 1945, n. 355.

Per la presentazione dei rendiconti e per il discarico delle aperture di credito valgono le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 237.

I Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi degli Ispettorati.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione e/o, comunque, enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i sette decimi dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i sei decimi quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorità diverse da quelle del Governo nazionale.

Art. 13.

Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 144, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione.

Art. 14.

Nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 15.

Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

Art. 16.

Nella scelta delle opere previste alla lettera *a*) del precedente art. 3, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

Art. 17.

Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 18.

Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire già impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale.

La ripartizione della somma prevista dal comma precedente fra le zone di cui all'art. 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4 e 8.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 23 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1949.

Norme di attuazione del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, relativo alla concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, riguardante l'istituzione degli Enti comunali di consumo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234, del 15 stesso mese, contenente le norme di attuazione del succitato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, contenente disposizioni per la concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione previste dall'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 1045, del 1947;

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti l'istituzione e la soppressione degli Enti comunali di consumo è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 2.

Per la costituzione dei Consorzi prevista dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 settembre 1948, n. 1045, debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

I componenti della Commissione amministratrice, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati.

Art. 4.

La Commissione amministratrice ha il compito di:

a) determinare specificatamente l'oggetto dell'attività dell'Ente, in relazione al disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045;

b) fissare le modalità da osservarsi nell'acquisto delle merci e stabilire il relativo finanziamento;

c) adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare la più rapida ed economica distribuzione delle derrate alla popolazione;

d) elaborare e proporre all'Amministrazione comunale quei provvedimenti da adottarsi con ordinanza, che siano necessari o, quanto meno, utili a regolare e controllare nei mercati all'ingrosso o al minuto l'andamento delle vendite e ad assicurare l'approvvigionamento dei mercati stessi;

e) stipulare diretti accordi con i produttori locali, intesi ad ottenere in via continuativa la cessione, agli spacci dell'Ente, di una adeguata aliquota della loro produzione;

f) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente;

g) deliberare il bilancio annuale;

h) adottare ogni altro opportuno provvedimento per il conseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento dell'Ente.

Art. 5.

La Commissione amministratrice degli Enti comunali di consumo è autorizzata ad assumere alle dipendenze dell'Ente, in relazione alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dello stretto indispensabile, sia elementi tecnici di provata rettitudine e capacità, sia elementi tratti dal personale di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dei Comuni.

Il trattamento economico da farsi al personale assunto dall'Ente è fissato dalla Commissione amministratrice; il personale comunale, comandato a prestar servizio presso l'Ente, conserva lo stato giuridico ed

il trattamento economico di dipendente comunale, e la spesa relativa, compresi i contributi per la costituzione del trattamento di quiescenza, è posta a carico dell'Ente comunale di consumo.

Nelle assunzioni del personale tecnico da effettuarsi dalle Commissioni amministratrici degli Enti, devono, a parità di merito, essere preferiti coloro che siano in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

La Commissione amministratrice deve nominare un direttore tecnico.

Il direttore tecnico partecipa, con voto consultivo, alle sedute della Commissione amministratrice, e deve essere sempre sentito su ogni operazione di acquisto o di vendita o che, comunque, impegni finanziariamente l'Ente.

Del parere del direttore tecnico deve essere fatta menzione nel verbale delle deliberazioni della Commissione amministratrice.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato di ruolo dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.

Le deliberazioni delle Commissioni amministratrici degli Enti di consumo sono esecutive.

Peraltro, ai fini della vigilanza di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, gli Enti stessi sono tenuti a trasmettere al prefetto, entro cinque giorni, i verbali di ciascuna seduta delle Commissioni amministratrici.

Il prefetto può chiedere tutti gli atti e gli elementi che ritenga necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 7.

I bilanci consuntivi degli Enti comunali di consumo, in applicazione di quanto dispone l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 1045, dovranno essere comunicati al Ministero del tesoro entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Gli utili di gestione sono destinati alla costituzione di un fondo di riserva per provvedere ai miglioramenti dei servizi e all'incremento delle attività patrimoniali degli Enti medesimi.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo art. 11, può essere concessa la garanzia statale sui finanziamenti accordati agli Enti comunali di consumo, nella forma e nei limiti previsti dal decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 1045, tenendo conto, per valutarne l'effettiva necessità e congruità, sopratutto dall'entità demografica del Comune in cui l'Ente richiedente ha la propria sede.

Art. 9.

La garanzia statale è accordata per un periodo di tempo non superiore ad anni quattro.

Art. 10.

Le istanze degli Enti comunali di consumo, intese ad ottenere la garanzia statale sui finanziamenti, devono riguardare esclusivamente gli acquisti dei generi e prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, e devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia della deliberazione comunale istitutiva dell'Ente, con gli estremi dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa;

2) copia del verbale o della deliberazione della Commissione amministratrice dell'Ente, con cui si stabilisce di chiedere la garanzia statale ed eventualmente anche quella comunale;

3) copia della deliberazione comunale, qualora il Comune abbia accordato la sua garanzia;

4) schema della convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito finanziatore;

5) elenco degli eventuali prefinanziamenti ottenuti dall'Ente;

6) programma tecnico da svolgere, con annessa relazione della locale « Sepral », da cui risulti la opportunità e possibilità dell'Ente di poter esercitare, nell'ambito del mercato locale, una efficace azione calmieratrice;

7) preventivo del finanziamento occorrente e relativo utilizzo;

8) elenco nominativo dei componenti la Commissione amministratrice dell'Ente;

9) elenco del personale dipendente dall'Amministrazione comunale, o tecnico privato, da utilizzare per l'iniziativa.

Art. 11.

Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, per la concessione di garanzie statali sulle somme mutuate agli Enti comunali di consumo, è costituita presso il Ministero dell'interno una apposita Commissione consultiva, così composta:

a) dal Sottosegretario di Stato per l'interno, presidente;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile, che, in caso di impedimento od assenza del presidente, ne farà le veci;

c) da un rappresentante della Corte dei conti;

d) da due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro e Ragioneria generale dello Stato);

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale per i servizi della finanza locale);

f) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

g) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) da un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

I rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *c*), *f*), *g*) e *h*) dovranno essere funzionari di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore all'8°.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Art. 12.

Qualora siano contratti mutui con istituti bancari per il finanziamento di acquisti di prodotti e di derrate, l'istituto mutuante ha facoltà di chiedere in visione copia degli atti contabili aventi attinenza con le operazioni di credito e di eseguire quei controlli diretti sulla gestione degli Enti che ritenga utili nel proprio interesse.

Art. 13.

Gli Enti comunali di consumo possono avvalersi delle cooperative, che diano idonee garanzie, quali organi di distribuzione dei prodotti alla popolazione, in base alle modalità che stabiliranno in apposite convenzioni, ed attuare con le cooperative medesime tutte quelle forme di collaborazione che ritengano utili per il conseguimento delle loro finalità istituzionali.

Art. 14.

Il servizio di cassa degli Enti comunali di consumo è affidato al tesoriere comunale, ovvero ad un'azienda di credito.

Art. 15.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti suindicati, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale e delle vigenti leggi sulla disciplina dei consumi, sono applicabili le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, contenute nel titolo 6° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 16.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, cessano di aver vigore le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 15 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 21. — FERRARI

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentesi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dall'Ungheria, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Ungheria, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in Ungheria degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante accreditamento nel conto in lire italiane,

aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Nazionale di Ungheria.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invierà alla suddetta Banca Nazionale avvisi di versamento espressi in lire italiane.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori in Italia del corrispettivo delle merci esportate in Ungheria o di altri crediti di natura commerciale sarà effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità del conto previsto al precedente art. 2, secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in lire emessi dalla Banca Nazionale di Ungheria.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dall'Ungheria è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in lire italiane;

6) la scadenza del pagamento stesso:

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Ungheria deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisce a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esse dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, o attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione in via definitiva verso l'Ungheria di merci originarie o provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in lire italiane e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto dell'esportazione in via temporanea verso l'Ungheria di merci originarie e provenienti dall'Italia, il cui pagamento avvenga per il tramite del conto previsto al precedente art. 2, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, in luogo della denuncia prevista al secondo comma del presente articolo, il benestare rilasciato dalla competente filiale della Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dall'Ungheria, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca Nazionale di Ungheria sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo ungherese il 16 dicembre 1948.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, è abrogato.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 16 dicembre 1948 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1949.

Norme concernenti le operazioni di compensazione privata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933,n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le operazioni di compensazione privata sono autorizzate con benestare emessi dall'Ufficio italiano dei cambi, su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Le dogane consentano l'importazione e l'esportazione delle merci con regolamento in compensazione privata su presentazione, rispettivamente, di benestare all'importazione e di benestare all'esportazione emessi dall'Ufficio italiano dei cambi.

I benestare sono sempre ritirati dalla dogana, anche quando lo scarico di tali documenti sia parziale.

I benestare stessi, completati col visto attestante l'avvenuta importazione o esportazione, totale o parziale, della merce, a cura della dogana sono rimessi all'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite del Ministero del commercio con l'estero.

Sulle bollette doganali relative a merci importate o esportate con regolamento in compensazione privata sono trascritti gli estremi dei relativi benestare emessi dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

I benestare, emessi dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del presente decreto sono validi, senza bisogno di altra autorizzazione agli effetti dei divieti economici e dei controlli valutari, per effettuare le operazioni in essi indicate.

Art. 4.

Tutte le licenze ministeriali di compensazione privata, nonchè le loro proroghe o modificazioni comunicate alle dogane in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità nei termini già stabiliti ed avranno esecuzione, non oltre il 30 giugno 1949, secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le licenze la cui validità originaria o prorogata superi comunque la data del 30 giugno 1949, cessano dopo tale data di avere efficacia, anche se le merci afferenti ad esse licenze siano giacenti in dogane o spedite dall'origine entro la data del 30 giugno 1949, salvo che la dichiarazione di importazione o di esportazione sia stata presentata alla dogana e da questa accettata prima del 1° luglio 1949.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 16 maggio 1949 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GRASSI

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1949.

Sostituzione del liquidatore del Consorzio interprovinciale « Leonardo da Vinci » fra cooperative di produzione e lavoro di Pesaro-Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, con il quale l'avv. Giuliano Ravaioli fu nominato liquidatore del Consorzio interprovinciale « Leonardo da Vinci » fra cooperative di produzione e lavoro di Pesaro-Forlì, con sede in Forlì, in sostituzione dell'avv. Renato Santini;

Viste le note 26 febbraio e 28 marzo 1949 del Prefetto di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rag. Ravaioli, dimessosi dall'incarico suddetto;

Preso atto che il suddetto liquidatore non è avvocato bensì ragioniere;

Visto il regolamento per le cooperative e loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Decreta:

Il rag. Salvatore Grisafi è nominato liquidatore del Consorzio interprovinciale « Leonardo da Vinci » fra cooperative di produzione e lavoro di Pesaro-Forlì, con sede in Forlì, in sostituzione del rag. Giuliano Ravaioli.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: FANFANI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1949.

Norme concernenti l'importazione della juta greggia e della seta.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1949, n. 44;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, recante norme sulla importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah per essere lavorata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1949, n. 77;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, la juta greggia (v. d. 144-*a*) è esclusa dalla tabella *A* annessa al decreto medesimo.

Art. 2.

A modifica di quanto fissato nel decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, l'importazione temporanea, prevista dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, di:

seta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah per essere addoppiate, torte (in trama, organzino, crespo, pelo, granadine, ecc.), confezionate in bobine o simili e/o per essere trasformate in tessuti, calze, veli da buratti, ecc.,

il cui pagamento venga eseguito mediante utilizzo di conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, è esclusa dalla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, ed è consentita dalle dogane, alle condizioni di riesportazione stabilite dallo stesso decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, su presentazione di benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi a sensi del decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 aprile 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(1592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia

Con decreto in data 23 aprile 1949 del Ministro per i lavori pubblici, l'ing. Riccardo Tallone viene nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(1554)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa Costruzione quartiere giuliano dalmata, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1949, i poteri conferiti al rag. Teodoro Ugliana, commissario della Società cooperativa Costruzione quartiere giuliano dalmata, con sede in Milano. sono stati prorogati al 31 maggio 1949.

(1513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 — Data: 7 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza - Intestazione: De Matera Giuseppina fu Arrigo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 525

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 17 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Longo Pietro fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 24.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2525 — Data: 26 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Puoti Francesco fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale L. 15.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 22 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Cella Cesare fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 23.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1534 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Varotto Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 5 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Amato Alfredo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 44.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 7 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Campi Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7446 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Lavagno Gola Maria Teresa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 16 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 97

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 2 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,625
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id 3 % lordo	53,20
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	76,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,15
Id. 5 % 1936	95,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 2 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	34938	800 —	Gallotti *Amalia* fu Pietro, moglie di Pavesi Guido, dom. a Pavia, con usufrutto a Mattei Maddalena fu Antonio.	Gallotti *Maria Anna Edvige* fu Pietro vedova di Pavesi Guido, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	63162	287 —	Zarpellon *Bice* fu Marco, nubile, dom. in Padova.	Zarpellon *Beatrice* fu Marco, nubile, dom. in Padova.
Id.	228589	332,50	Divizia *Caterina* fu Luigi, moglie di Perato Angelo, dom. ad Andora (Genova).	Divizia *Angela Maria Caterina Luigia*, ecc., come contro.
Id.	519876	350 —	Boccini *Mario* di *Venanzio-Giovanni*, minore, ecc.	Boccini *Mario Emanuele* di *Giovanni*, minore, ecc.
Cons. 3,50 % (1906)	786505	595 —	Della Morte Achille fu Giacomo, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di *Annoni Enrichetta detta anche Valeria*, fu Giacomo vedova di Della Morte Giacomo, dom. a Milano.	Della Morte Achille fu Giacomo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio ad *Annoni Maria Emilia Enrica* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	814218	14 —	*Perugi* Silvia fu Cesare, *minore sotto la patria potestà della madre Fontana Clotilde fu Vincenzo ved. Perugi*, dom. in Sarzana (Spezia), con usufrutto a Fontana *Clotilde* fu Vincenzo vedova *Perugi*, dom. in Sarzana.	*Peruggi* Silvia fu Cesare, *nubile*, dom. in Sarzana (Spezia), con usufrutto a Fontana *Rosa Maria Clotilde* fu Vincenzo vedova *Peruggi*, dom. in Sarzana.
P. R. 5 % (1936)	8435	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	814236	3,50	*Perugi* Silvia fu Cesare, *minore sotto la patria potestà della madre Fontana Clotilde fu Vincenzo ved. Perugi*, dom. in Sarzana (Spezia).	*Peruggi Silvia* fu Cesare, *nubile*, dom. in Sarzana (Spezia).
P. R. 5 % (1936)	8436	130 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	339792	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	339793	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	339794	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	365543	35 —	Come sopra.	Come sopra.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1950) Serie 7ª	512	8.000 —	Albarello *Antonio* fu Livio, dom. a Montagnana (Padova).	Albarello *Antonino* fu Livio, *minore sotto la patria potestà della madre Zuviner Maria fu Serafino*, dom. a Montagnana (Padova).
Id.	513	8.000 —	Albarello Serafino Giuseppe fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Serafino Giuseppe fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	514	8.000 —	Albarello Giorgio fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Giorgio fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	515	2.000 —	Albarello Carlo fu Livio, ecc., come sopra.	Albarello Carlo fu Livio, ecc., come sopra.
Id.	516	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 1ª	4263	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	220465	1.500 —	Picci Guido fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Leo *Maria Giulia* fu Francesco vedova di Picci Giorgio, domiciliata in Valduggia (Vercelli).	Picci Guido fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Leo *Giulia Maria* fu Francesco vedova di Picci Giorgio, dom. in Valduggia (Vercelli).
Id.	220466	500 —	Come sopra, con usufrutto a Leo *Maria Giulia* fu Francesco ved. Picci Giorgio, dom. in Valduggia (Vercelli).	Come sopra, con usufrutto a Leo *Giulia Maria* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli ed esami, a settantacinque posti di geometra aggiunto (grado 11°, gruppo B) di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 619;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28756/12106 del 10 dicembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a settantacinque posti di geometra aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, è richiesto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale costruttore edile o del diploma del liceo artistico, ramo architettura.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo per coloro che frequentarono, superandone il relativo esame finale, il corso di specializzazione per dirigenti delle telecomunicazioni, tenutosi presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni nell'anno 1945, i quali potranno partecipare al concorso anche se in possesso di altra licenza di scuola media superiore.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Ai sensi del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 e del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 107, non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni del ruolo di gruppo *B*.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 619, si prescinde, inoltre, dal limite di età per coloro che, alla data del presente decreto, prestino servizio da almeno cinque anni, con qualsiasi qualifica, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2° - Divisione I Ufficio concorsi, e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti, dovranno, inoltre, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale, in tal caso dovrà essere prodotto un certificato, in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta, alle Direzioni provinciali, e per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui dipendono, che le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo, per ciascun concorrente, il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto (originale, o copia autentica debitamente legalizzata o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica debitamente legalizzato);

c) certificato debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui alla precedente lettera *b*);

d) altri eventuali titoli di studio, certificati di esami sostenuti presso amministrazione pubbliche, certificati di servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o ditte private, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti; e, comunque, altri titoli che i candidati ritengano opportuno produrre ai fini del concorso;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

f) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

g) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno; e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo di L. 60, debitamente legalizzato;

i) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario

o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati od invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

l) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato su carta da bollo da L. 24, di esito di leva' debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione;

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

A norma del decreto legislativo 25 giugno 1945, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 104.

I partigiani combattenti ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai due precedenti comma, intestato al nome del padre;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti, che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *l*), *m*), del precedente art. 5 e copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato matricolare, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età di cui all'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente articolo 5, un certificato, su carta da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui ai precedenti comma, non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *e*), *g*), *i*), del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo, al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti, che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine, o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un magistrato del Consiglio di Stato non inferiore al 5°, presidente, di due professori di scuole medie superiori e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione, essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con un assegno mensile da stabilire, non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Coloro che, alla fine del periodo di prova, otterranno il giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione saranno nominati geometri aggiunti (grado 11° di gruppo *B*, di 1ª categoria), con le competenze spettanti a tale grado.

Coloro che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo verranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1949
Registro Poste n. 10, *foglio n.* 159. — MANZELLA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

Prima prova Topografia:

a) Trigonometria piana.

Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole con particolare riguardo ai problemi di trigonometria

b) Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche, loro uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici.

Scopi e longimetri.
Squadri comuni ed a riflessione.
Vari tipi di bussola topografica. Misura degli angoli.
Goniometri. Sestante.
Tavoletta pretoriana.
Livelli.
Teodolite.
Misura indiretta delle distanze.
Telemetri.
Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri.

c) Metodi di misura e calcolo delle aree Planimetri.

Rilevamento di poligonali, tolleranze e compensazioni Calcoli relativi.

Carte topografiche e nautiche. Loro uso e caratteristiche.

Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni.

Tracciamento e picchettamento di una linea elettrica per trasporto di energia e per le telecomunicazioni.

Seconda prova - Costruzioni:

a) Nozioni elementari di meccanica applicata alle costruzioni: resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici, sollecitazioni semplici, solidi caricati di punta, verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte, sostegni per linee elettriche), fondazioni e consolidamento dei terreni, muri di sostegno, spinta delle terre; studio dell'equilibrio di un filo sospeso (catenaria).

b) Costruzioni in legno, in ferro, in muratura ed in cemento armato: muri; archi circolari, policentrici, ellittici; piattabande, volte, solai, tetti, tipi di incavallatura, orditura; materiali di copertura; tetti piani; scale; fondazioni, sistemi diversi, opere di finimento; esecuzione di aperture in muri esistenti, sostituzione di muri portanti con travi, piattabande, colonne, sottomurazioni; opere di rafforzamento e di riattamento; manutenzione fabbricati; palificazioni telegrafiche e telefoniche e relativi calcoli di stabilità; nozioni elementari di idraulica; fognature domestiche; depurazione delle acque luride; cenno sugli impianti di ventilazione, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento dell'aria e di sollevamento di acqua. Cenno sulle costruzioni stradali e sui vari tipi di pavimentazione.

Terza prova Perizia:

Compilazione di una perizia relativa ad un lavoro molto semplice con esecuzione di disegno e calcoli, relazioni ed atti da allegare alla perizia stessa (allo scopo di desumere la cultura generale e tecnica del candidato).

PROVA ORALE.

Oltre alle materie delle prove scritte:

a) Tecnologia dei materiali da costruzioni:

Legnami struttura, difetti e proprietà di legnami, forme commerciali, unioni usate in carpenteria; pietre, estrazione, lavorazione e taglio; gradi di lavorazione, utensili e cenni sul materiale relativo; laterizi, sabbie e ghiaie, pozzolane; calci rocce impiegate, cottura, vari tipi di fornaci, spegnimento; leganti idraulici (cementi, calci idrauliche), materie prime impiegate, nozioni sulla loro fabbricazione, tipi e caratteristiche di impiego, malte aeree, idrauliche e conglomerati, loro preparazione; dosature, utensili e macchinario relativo; pietre artificiali; ghisa, ferro e acciaio; caratteristiche, forme e misure commerciali, generalità sul loro impiego; rame, lavorazioni dei fili per condutture elettriche; cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni, materiali ceramici e refrattari, vetri, pyrex, asfalti, bitumi, catrame, vernici, ecc.; cenni sulle mine.

b) Estimo catastale:

Stima dei lavori di terra e murari; analisi dei prezzi, computi metrici e perizia dei lavori per movimenti di terra, manufatti, fabbricati; contratti di appalto, tenuta dei documenti di contabilità, libretti delle misure;

Organizzazione dei cantieri.

c) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro*: JERVOLINO

(1557)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.